



Città di
Cava de' Tirreni

REGOLAMENTO FUNZIONI INCENTIVANTI

ai sensi dell' art.45 del Dlgs36/2023

Approvato con delibera G.C. n. del

Prescritto 11/11/2023

INDICE

ARTICOLO 1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE.....	3
ARTICOLO 2 - DESTINATARI.....	3
ARTICOLO 3 - GRUPPO DI LAVORO.....	5
ARTICOLO 4 – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO	6
ARTICOLO 5 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO	6
ARTICOLO 6 -CENTRALI DI COMMITTENZA	7
ARTICOLO 7 - QUOTA DEL 20 PER CENTO	7
ARTICOLO 8 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO - LAVORI	8
ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	9
ARTICOLO 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO – SERVIZI E FORNITURE.....	9
ARTICOLO 11 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	10
ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE	10
ARTICOLO 13 - ATTI CONGIUNTI.....	10
ARTICOLO 14 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	11
ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	11
ARTICOLO 16 - POLIZZE ASSICURATIVE	11
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	12

ARTICOLO 1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente accordo; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo** nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- ✓ responsabile unico del procedimento - RUP;
- ✓ soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ redazione del progetto esecutivo;
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- ✓ predisposizione dei documenti di gara, supporto allo svolgimento della gara;
- ✓ direzione dei lavori;
- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ regolare esecuzione;
- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico;
- ✓ i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, le parti concordano di riunirsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina ai fini della definizione di un nuovo accordo.

4. Per le singole quote parti da ripartire tra più figure il dirigente, sentito il RUP, può discrezionalmente, attribuire tali sottoquote seguendo un criterio di merito.

5. Per prestazioni espletate da personale interno finalizzate a dirimere controversie sorte in corso d'opera (riserve, transazioni, accordo bonario) è previsto un compenso pari allo 0,15% dell'importo lordo delle riserve/ricieste formulate dall'impresa per il RUP e per ogni componente interno della commissione (tecnico-legale-amministrativo – 0,15% cadauno) . La commissione è composta da figure che non hanno partecipato alle attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica. Il compenso trova copertura nell'ambito della quota dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato al personale, a valere sulle economie di cui alla costituzione e gestione del fondo.

6. Gli incentivi vengono corrisposti nel rispetto delle tre fasi sotto riportate:

- | | |
|---|------|
| a. Progettazione esecutiva completata | 40% |
| b. Affidamento definitivo dei lavori | 20% |
| c. Esecuzione dei lavori (suddivisibile in una prima fase pari all'esecuzione del 50% dell'importo dei lavori) | 40%. |

7. Ai fini della corresponsione della quota spettante al personale, la conclusione della singola fase del procedimento è sancita dall'approvazione, da parte dell'organo competente, degli atti finali della singola fase, propedeutici all'inizio della fase successiva o conclusivi del procedimento stesso: approvazione del progetto posto a base d'appalto (preliminare, definitivo o esecutivo), determinazione dirigenziale di affidamento definitivo dei lavori, contabilizzazione e liquidazione di un S.A.L. pari almeno al 50% dell'importo del contratto, approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

8. Nel caso in cui la progettazione sia articolata su più livelli, e l'intervento si sviluppi su più annualità, gli acconti potranno essere corrisposti in relazione allo stato di avanzamento delle diverse fasi della progettazione e direzione, in base alle percentuali di seguito indicate:

Per la progettazione:

a. Documento di fattibilità delle alternative progettuali 15%

b. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 45%

c. Progetto esecutivo 40%

Per il progettista della sicurezza la relativa quota parte sarà interamente liquidata all'approvazione del progetto a base di gara.

La singola fase di progettazione si intende completata e quindi liquidabile la relativa prestazione con l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo competente.

Per la direzione dei lavori:

a. Liquidazione di S.A.L. pari almeno al 50% dell'importo del contratto 50%

b. Ultimazione dei lavori 45%

c. certificato di collaudo finale provvisorio/regolare esecuzione e rendicontazione del finanziamento 5%

9. L'incentivo per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo viene assegnato al Direttore dei Lavori qualora emetta il certificato di regolare esecuzione. Analogo principio vale nel caso che la verifica di conformità sia eseguita dal R.U.P.

ARTICOLO 3 - GRUPPO DI LAVORO

1. Il Rup individua con apposito atto/documento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere inclusi anche i collaboratori del servizio personale ed economico finanziario.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal rup o dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nell'atto costitutivo del gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ARTICOLO 4 – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

1. Sono esclusi dall'incentivazione:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi per i quali non deve essere nominato il direttore dell'esecuzione;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

ARTICOLO 6 -CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

ARTICOLO 7 - QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

✓ la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

✓ la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

✓ la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

✓ la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

✓ l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità dispesa;

✓ l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

✓ attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

✓ la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

✓ la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

ARTICOLO 8 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO - LAVORI

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	<u>40%</u>
Programmazione della spesa per investimenti	<u>1.75%</u>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa (compreso attività del sonale	<u>10 %</u>
Collaborazione all'attività del RUP (servizio personale ed economico-finanziario)	1,4
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	<u>1 %</u>
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	<u>6 %</u>
Redazione del progetto esecutivo	<u>6.875%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>1,5%</u>
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<u>2,5%</u>
Collaboratori Rup in fase di gara	<u>3,125 %</u>
Direzione dei lavori	<u>16,00%</u>
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	<u>1,25%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>4%</u>
Collaudo tecnico-amministrativo	<u>2,25%</u>
Collaudo statico	<u>2,125%</u>
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

ARTICOLO 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO – SERVIZI E FORNITURE

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	<u>40%</u>
Programmazione della spesa per investimenti	<u>2%</u>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>10 %</u>
Redazione del progetto (livello unico)	<u>10%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>5%</u>
Collaboratori RUP in fase di gara	<u>5%</u>
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<u>25%</u>
Collaudo tecnico-amministrativo	<u>3%</u>
Totale	100,00%

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 11 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- ✓ del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- ✓ della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- ✓ della competenza e professionalità dimostrate;
- ✓ della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 12.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ARTICOLO 13 - ATTI CONGIUNTI

1. Nel caso di incarico per la direzione, collaudo di un'opera o un lavoro, verifica di conformità di una fornitura o di un servizio a personale dell'Ente unitamente a professionisti esterni senza formazione

di collegio, la quota spettante al personale dell'ufficio sarà pari all' aliquota prevista dal presente regolamento per la prestazione da eseguire, ridotta in percentuale in funzione della composizione del gruppo incaricato.

2. Resta fermo il risparmio dell'Ente connesso alla detrazione in quota parte da applicare alla parcella dei professionisti in funzione della composizione del gruppo incaricato.

ARTICOLO 14 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'erogazione integrale dell'incentivo è subordinata alla maturazione della fase incentivante dell'opera ovvero all'esecuzione della fornitura e/o servizio.

2. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

6. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.

7. Ai fini della liquidazione il dirigente predispone, supportato dal rup, una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- ✓ il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- ✓ la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- ✓ i tempi previsti e i tempi effettivi;
- ✓ l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

8. La scheda/attestazione, controfirmata dal rup, viene trasmessa all'ufficio risorse umane che, eseguiti i controlli di competenza con riferimento all'art.4 del presente Regolamento, la ritrasmette all'ufficio competente per la liquidazione.

ARTICOLO 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 45 comma 7 D. Lgvo 36/2023 sono a carico dell'Amministrazione, per intero, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti.
2. Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante;
3. l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
4. Le polizze sono rilasciate da una compagnia di assicurazione autorizzata, individuata dal Dirigente a seguito di procedura conforme alle norme vigenti.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione e con riferimento agli interventi affidati con la vigenza del Dlgs36/2023.